

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO D'ONERI **PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONE 2012** **CUP G26F12000080002 - CIG 5327927871**

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Comune di Villa Sant'Antonio, via Maria Doro 5 – 09080 – Villa Sant'Antonio

Tel . 0783.964017 - 0783.964176

Fax: 070/964138

E-mail: area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it;

Sito Internet : www.comune.villasantantonio.or.it;

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere comunale per l'occupazione in favore di n. 3 cittadini che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione.

ART. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI

Il servizio è finalizzato all'attivazione di un cantiere comunale per l'occupazione, attraverso l'inserimento lavorativo di n. 3 soggetti, selezionati dalla stazione appaltante, presso Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 novembre 2001 n. 381, "Disciplina delle Cooperative Sociali" e della L.R. n.16/97 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", mediante i quali si intende incentivare l'occupazione attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità.

La descrizione e la finalità degli interventi da realizzare sono oggetto di indicazione e negli elaborati progettuali.

ART. 4 - DESTINATARI

L'utenza è costituita da n. 3 soggetti che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione.

I soggetti da inserire nel progetto sono stati selezionati dal Comune, attraverso le procedure prescritte dalla Deliberazione G.R. 50/54 del 21 dicembre 2012, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 33/19 del 08/08/2013;

Il cantiere - destinato all'esecuzione delle opere individuate dall'allegato progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, è composto da n. 1 impiegato amministrativo in possesso di diploma di scuola superiore e qualifica di operatore turistico (guida turistica), n. 1 muratore (operaio specializzato), n. 1 manovale (operaio comune).

Con gli stessi dovrà essere stipulato apposito contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per la durata di 5 mesi, a tempo parziale per 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative per quanto riguarda gli operai e a tempo pieno per 36 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative per quanto riguarda l'impiegato, conforme al contratto collettivo attinente di tipo privatistico (per gli operai il contratto da applicare sarà quello edile).

ART. 5 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato all'attivazione di un cantiere comunale per l'occupazione, attraverso l'inserimento lavorativo di n. 3 soggetti, selezionati dalla stazione appaltante, presso Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 novembre 2001 n. 381, "Disciplina delle Cooperative Sociali" e della L.R. n.16/97 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", mediante i quali si intende incentivare l'occupazione attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità.

Nello specifico, gli interventi che si intendono realizzare con il presente piano occupazione riguardano:

1. Sistemazione area magazzino comunale – L'Amministrazione Comunale intende sistemare il piazzale esterno al magazzino comunale, attualmente in condizioni di degrado, mediante la pulizia di tutta l'area, da erbacce e macerie varie, il trasporto a discarica di dette macerie, lo scavo e la successiva realizzazione di massicciata in pietrame e tout-venant, la realizzazione del massetto di calpestio carrabile in cls armato con rete elettrosaldata.
2. Gestione del centro servizi la valle dei menhir – L'impiegato amministrativo sarà affiancato per un certo numero di ore all'operatore assunto con il cantiere occupazione 2011 che si occuperà dell'avviamento del centro servizi la valle dei menhir, per il restante orario collaborerà con gli uffici comunali per l'espletamento di pratiche amministrative.

Per dare esecuzione al cantiere, il soggetto esterno dovrà provvedere all'assunzione un operaio specializzato (muratore) ed un operaio comune, con contratto a tempo parziale che si dovranno occupare degli interventi di cui al precedente punto 1 e di una figura lavorativa categoria B3 in possesso di diploma di scuola superiore e qualifica professionale di operatore turistico, che sarà impiegato per l'attività di cui al precedente punto 2.

ART. 6 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di cinque mesi a partire dall'effettivo avvio del servizio.

La scadenza del contratto è tuttavia subordinata all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA E AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto è pari ad Euro 37.302,40 (IVA esclusa) di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo posto a base di gara comprende:

- costo della manodopera (comprensivo degli oneri assicurativi, antinfortunistica, accantonamento TFR, tredicesima mensilità, polizza assicurativa dei lavoratori, sicurezza);
- dotazioni per ciascun lavoratore (DPI);
- costi di gestione (spese di segreteria, gestione buste paga, visite mediche, formazione e informazione del personale, ecc);
- Fornitura di materiali e attrezzatura

Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso e ogni onere necessario per lo svolgimento del servizio nell'arco di validità del contratto.

ART. 8 – REVISIONE DEI PREZZI

Per tutta la durata del contratto, compresa l'eventuale proroga, non è ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale, pertanto l'aggiudicatario, nel formulare l'offerta, dovrà tenere conto di quanto previsto nel presente capitolato e di eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT.

ART. 9 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore anche la gestione di ulteriori inserimenti lavorativi, relativi ad altri progetti e interventi. Tale affidamento avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 10 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'orario di lavoro è quantificato in n. 25 ore settimanali per gli operai, da svolgersi tra le ore 8:00 e le ore 14:00, su 5 giorni lavorativi, e in n. 36 ore settimanali per l'impiegato, da svolgersi tra le ore 8:00 e le ore 18:00, su 5 giorni lavorativi, sulla base delle concrete esigenze operative, da concordare con l'Ufficio Tecnico comunale. Il progetto avrà la durata di cinque mesi, salvo diverse indicazioni da parte della Stazione appaltante

ART. 11 - MATERIALE E ATTREZZATURE

La ditta avrà l'onere di fornire tutti i materiali e le attrezzature necessarie, compresi i DPI. Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzo di proprie attrezzature ed eventuali automezzi.

ART. 12 – REFERENTE

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare il tecnico assegnato come referente che curi i rapporti con l'Ente e che svolga funzioni di monitoraggio degli inserimenti lavorativi, verifichi il rispetto dei giorni e degli orari di lavoro e delle mansioni assegnate agli utenti. In caso di assenza temporanea o definitiva del referente, l'aggiudicatario si obbliga alla sua sostituzione immediata, dandone comunicazione formale all'Ente.

Il referente dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento, che riporti l'intestazione della cooperativa, il nome e cognome, qualifica e foto.

ART. 13 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

All'Ufficio Tecnico Comunale è demandata l'attività di programmazione, coordinamento e supervisione del servizio, nonché l'individuazione dell'utenza. Il cantiere - destinato all'esecuzione delle opere sopra individuate - è composto da n. 1 impiegato amministrativo, n. 1 muratore (operaio specializzato), n. 1 manovale (operaio comune), selezionati dalla stazione appaltante nel rispetto delle procedure di cui alla Deliberazione G.R. 50/54 del 21 dicembre 2012, come integrata dalla deliberazione della G.R. n. 33/09 del 08/08/2013.

Competono, inoltre, al Comune, i controlli sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 14 – OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore:

- s'impegna a garantire la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto contemplato nel presente capitolato e di quanto eventualmente concordato successivamente tra le parti;
- deve garantire la regolare assunzione dei destinatari del servizio, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento. A tal fine, è tenuta a presentare mensilmente al Servizio Sociale copia del modello UniLav, in allegato alle fatture, mentre, a cadenza trimestrale, i modelli UNIEMENS. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinata anche alla verifica della regolarità della suddetta documentazione;
- è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008;
- è responsabile dell'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi. Pertanto, è responsabile, sia penalmente che civilmente, dei danni che dovessero essere arrecati all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili direttamente o indirettamente a propria colpa o dei propri operatori, o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni;
- deve sottoporre alle visite sanitarie ciascun utente, attestanti che l'inserimento lavorativo delle persone non è di pregiudizio alla loro salute, all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza

degli impianti e strutture;

- nell'ambito dello svolgimento di attività lavorative, deve garantire che il personale occupato sia munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali;
- deve garantire la consulenza, l'affiancamento e l'istruttoria delle pratiche inerenti il rapporto di lavoro (es. assegni nucleo familiare, indennità di disoccupazione, detrazioni, ecc).
- vigila affinché l'espletamento del servizio avvenga negli orari e con le modalità concordate con l'ufficio tecnico comunale;
- deve garantire l'adeguato e sollecito pagamento dei compensi agli utenti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è concluso il mese di lavoro;
- deve avere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei soggetti inseriti;
- deve comunicare alla stazione appaltante qualsiasi modifica all'orario di lavoro, e al calendario assegnato;
- non può richiedere compensi di alcun tipo agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune.
- deve dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori e degli utenti inseriti nelle attività lavorative.

Quest'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

I lavoratori devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL applicato.

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, come già detto, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 17 - INFORTUNI E DANNI

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'utenza, al Comune, a terzi e/o a cose, s'intende, senza riserve alcune, a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, sul quale grava qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.

A tal fine l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- € 2.500.000,00, quale limite catastrofe per sinistro ;
- € 1.500.000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;
- € 1.500.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di rivalsa/regresso esercitata dall'Inail e in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti dell'appaltatore non risultino indennizzati dall'Inail.

La polizza di cui sopra deve essere priva di franchigia.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in occasione della stipula del contratto.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

ART. 19 – ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire all'Ufficio Tecnico la seguente documentazione ex D.Lgs n. 81/2008:

- Piano sostitutivo del piano di sicurezza;
- Piano operativo di sicurezza;
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del d.Lgs n. 81/2008;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
- Nominativo, con specifica mansione, dei soggetti incaricati all'assolvimento delle figure di:
Datore di lavoro;
Responsabile per la sicurezza;
Addetti al primo soccorso;
Addetti al servizio di prevenzione incendi;
Medico competente;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

ART. 20 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione applica le previste penalità.

ART. 21 - CAUZIONE

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall'art. 75 del D.lgs.163/2006, i soggetti partecipanti sono tenute a prestare idonea cauzione provvisoria, secondo le modalità descritte dal su citato art. 75.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 54 della suddetta normativa, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte al 50% .

La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà espressamente contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.

In caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi.

Le imprese costituite ATI per avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria (prevista dal comma 11 dell'art. 54 L.R. n° 5/2007) devono possedere tutte la certificazione di qualità

L'aggiudicatario dovrà prestare Cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs 162/2006 e art. 123 del DPR 207/2010, pari al 10% dell'importo dei lavori, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; (anche in questo caso si applica la riduzione ai sensi del comma 11 dell'art. 54 della L.R. n° 5/20 07).

Quest'ultima è presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva potrà essere presentata mediante: fideiussione bancaria, polizza assicurativa o versamento in contanti alla tesoreria comunale, e sarà restituita al termine del contratto. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 22 – PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate, dietro presentazione di apposita fattura all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Sant'Antonio.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 15 giorni dalla ricezione di regolare fattura, alla quale dovranno essere allegate le schede orarie di ciascun utente, contenenti le ore effettuate giornalmente e le ore complessive del mese, debitamente sottoscritte dagli stessi e dal legale rappresentante della cooperativa. In caso di fatture non regolari, mancata consegna, o incompleta consegna della documentazione richiesta, i 15 giorni decorrono dalla data di regolarizzazione.

Nella fattura dovrà essere specificato il monte ore di servizio espletato, il costo orario applicato ed il costo complessivo del servizio.

La liquidazione del corrispettivo è, tuttavia, subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC, per la verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore, il termine per il pagamento resterà interrotto durante il periodo intercorrente tra la richiesta e l'acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo positiva verifica di conformità.

ART. 23 - PENALITÀ

Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione di una penalità, per ogni contestazione, pari a € 150,00, oltre le spese conseguenti cui l'Ente dovesse andare incontro in relazione al mancato adempimenti dell'affidatario.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, nei confronti della quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione.

Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata A/R, all'appaltatore l'inadempienza

rilevata, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di pagamento del canone d'appalto.

ART. 24 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Sono cause di risoluzione:

- la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
- l'aver subappaltato il servizio assunto;
- l'aver contestato all'appaltatore oltre le tre volte, a mezzo raccomandata A/R, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.
- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e/o l'applicazione di condizioni contrattuali inferiori a quelle previste nel CCNL di categoria;;
- l'arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore;
- frode;
- sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- fallimento dell'appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

ART. 25 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio per giustificato motivo e previa comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A/R, 15 gg prima della sospensione.

ART. 26 - RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI

Nel caso l'appaltatore rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

ART. 27 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni d'impresе e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore, il quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del presente capitolato e

che non dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del Foro di Oristano.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della

Legge n. 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

ART. 31 - RINVIO

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto in esso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

ART. 32 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, entro sette dalla stipula del contratto. In assenza di detta comunicazione i pagamenti resteranno sospesi.

ART. 33 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Villa Sant'Antonio;

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.